

STUDIO LEGALE DE CAMELIS  
avv. Beatrice degli Abbati  
00196 ROMA – via D. A. Azuni n.9  
Tel. 06.3200093 – fax. 06.3202891  
[beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org](mailto:beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA**

**R.G.N. 12612/2024 – SEZ. III bis -Udienza del 17/12/2024**

**MEMORIA**

per

Il dott. **GIUSEPPE MASTRANGELO** rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice degli Abbati.

- ***Ricorrente***

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** entrambi rappresentanti e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- ***Resistenti***

nonché il **controinteressato**

**GIULIA GIAMMINUTI.**

\*

Con la presente si intende replicare sinteticamente a tutto quanto dedotto ed eccepito dal Ministero nella sua memoria di costituzione laddove infondato in fatto e in diritto e meritevole di integrale rigetto.

**1. Sulla dedotta inammissibilità del ricorso per carenza della procura speciale.**

L'eccezione preliminare di inammissibilità è del tutto destituita di fondamento ed è frutto di un evidente errore dell'Avvocatura nella lettura degli atti di Codesta difesa.

Controparte sostiene che la procura allegata al ricorso risulterebbe “*tanto generica e carente dei requisiti ex lege all’uopo previsti*” (pag. 4) e che, pertanto, il ricorso sarebbe inammissibile.

Tanto è smentito *per tabulas* dalla lettura della procura speciale conferita dal dott. Mastrangelo e allegata al ricorso, pienamente **valida** proprio alla luce dei criteri invocati dall’Avvocatura stessa.

Difatti, in essa sono stati precipuamente riportati:

- a. “l’oggetto del ricorso”;
- b. “le parti contendenti”;
- c. “l’autorità davanti alla quale si procede”.

Di seguito si riporta un estratto della procura allegata al ricorso e depositata:

#### **Procura alle liti**

Il sottoscritto **Giuseppe Mastrangelo**, codice fiscale MSTGPP93C12H501Z, nato a Roma (RM), il 12 marzo 1993 e ivi residente in 00142, via Learco Guerra n. 45, delego l’avv. Beatrice degli Abbati del foro di Roma, codice fiscale DGLBRC93H48H501I, a sottoscrivere il presente atto, nonché a rappresentarmi e difendermi nel *proponendo* giudizio innanzi al TAR Lazio nei confronti del **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., con sede in 00153 Roma (RM), Viale di Trastevere, n. 76/A, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, avente ad oggetto il concorso pubblico “*per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” e la relativa graduatoria di merito.

Conferisce al suddetto difensore ogni più ampio potere connesso al mandato, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, transigere, rinunciare ed accettare rinunce.

Elegge domicilio con i suddetti difensori presso il domicilio digitale come da PEC tratta dai registri di giustizia all’indirizzo: [beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org](mailto:beatricedegliabbati@ordineavvocatiroma.org).

Donde, il necessario rigetto della prima eccezione di Controparte pure pretestuosa.

\*

## **2. Sulla dedotta – ed inesistente – legittimità dell’agere amministrativo.**

Quanto alla seconda eccezione, anch’essa merita integrale rigetto laddove infondata.

Procedendo con ordine.

L'Avvocatura sostiene che il Ministero avrebbe correttamente valutato il punteggio di laurea del dott. Mastrangelo considerando che i due titoli di accesso (laurea e abilitazione) indicati all'art. 4 del bando sarebbero tra loro alternativi.

Sul punto Controparte richiama l'art. 4 del bando (**doc. 3**) **ma omette** di riportare il passaggio più importante ossia l'avverbio "**congiuntamente**" relativo al possesso congiunto della laurea **e** dell'abilitazione specifica.

Per sgombrare il campo da pretestuosi argomenti si riporta un estratto del bando:

#### Articolo 4

##### *(Requisiti di ammissione al concorso)*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, **congiuntamente**, dei seguenti titoli:
  - i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  - ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Dunque, alla luce di quanto previsto testualmente dal bando, è evidente che il possesso dei due titoli (laurea e abilitazione) è **congiunto**, **non** alternativo e che il titolo di laurea indicato – correttamente - dal dott. Mastrangelo tra i requisiti di accesso al concorso **non** è stato valutato dal Ministero che ha calcolato soltanto l'abilitazione specifica.

L'errore si palesa ancor più manifesto alla luce di quanto accaduto proprio al dott. Mastrangelo per un'altra classe di concorso per l'insegnamento A-22, indetta con il medesimo bando, dunque, da valutare secondo **gli stessi criteri**, nella quale invece il Ministero ha correttamente attribuito il punteggio della laurea **congiuntamente** al punteggio dell'abilitazione specifica.

Difatti, per la classe di concorso A-22 il dott. Mastrangelo si è visto attribuire un punteggio complessivo di **26,25** di cui: **12,50** per la laurea e **13,75** per l'abilitazione specifica.

Si allega la valutazione titoli della classe di concorso A22 (**doc. 10**).

Tanto basta a destituire di fondamento tutte le avverse eccezioni dell'Avvocatura e a palesare il grave errore in cui è incorsa l'Amministrazione Resistente nel non aver conteggiato il punteggio di laurea del dott. Mastrangelo.

\*

### **3. Sul periculum in mora.**

Le avverse eccezioni sul punto meritano, parimenti, integrale rigetto.

Invero è evidente la sussistenza del *periculum in mora* al più considerando che **il 10 dicembre 2024** è stato bandito un nuovo concorso scolastico dal Ministero che prevede quale termine ultimo di presentazione delle domande il **29 dicembre 2024** (*“fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze”*).

Dunque, è assolutamente urgente ottenere la correzione del punteggio, altrimenti il dott. Mastrangelo sarà esposto al rischio di **grave ed irreparabile pregiudizio** di non poter partecipare al nuovo concorso indicando il punteggio emendato in aumento.

\*

Si insiste per il rigetto delle avverse eccezioni, tutte infondate e destituite di fondamento, e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso principale.

Roma, lì 11.12.2024

(avv. Beatrice degli Abbati)